

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 9.55.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, preannuncia la presentazione di una proposta di parere, precisando che essa necessita di ulteriori approfondimenti vista la complessità dei temi trattati, come è emerso dalla relazione introduttiva, svolta nella giornata di ieri.

Al fine di procedere a tali approfondimenti, dispone, quindi, una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 12.05.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato 1*).

Sottolinea in particolare come la prima osservazione si basi sull'opportunità di richiamare la Commissione di merito ad una più attenta valutazione, alla luce del principio costituzionale di offensività del reato, delle conseguenze del reato di pericolo colposo, disposto dal nuovo articolo 452-*quinquies* introdotto dal Senato, che potrebbe determinare un'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità.

Mentre la seconda osservazione affronta una questione di carattere tecnico, la terza è tesa a richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulla opportunità di contemplare, nella disciplina del

ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-*decies*, le ipotesi di ricorso a riti alternativi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) preannuncia che il suo gruppo non voterà la proposta di parere del relatore in quanto a suo avviso le osservazioni ivi contemplate dovevano essere poste più correttamente come condizioni, trattandosi di temi inerenti alla legittimità costituzionale che investono quindi direttamente la competenza e la responsabilità della Commissione Affari costituzionali.

In particolare presenta problemi di costituzionalità la definizione della condotta di inquinamento ambientale; specialmente il richiamo a una condotta «abusiva» appare eccessivamente generico e contrario al principio di tassatività della norma penale.

Chiara BRAGA (PD) rileva che nel parere proposto dal relatore sussistono due aspetti critici dei quali propone la espunzione.

Il primo riguarda il terzo punto della premessa concernente la eventuale retroattività delle norme. Ritiene infatti che il testo approvato al Senato, anche recependo un'osservazione della 1^o Commissione Affari costituzionali di quel ramo del Parlamento, sia sufficientemente chiaro in proposito.

Dichiara la sua contrarietà alla prima osservazione formulata dal relatore, contrassegnata con la lettera *a*). Osserva che è già prevista nel testo una riduzione di pena per i reati commessi per colpa cosciente. Sottolinea che ritenere un'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità il reato di pericolo colposo di inquinamento contraddice quella che è la effettiva volontà del Senato sottesa alla norma in questione.

Emanuele FIANO (PD), concordando con le considerazioni critiche svolte dalla deputata Braga in ordine all'osservazione di cui alla lettera *a*) della proposta di parere, rileva che già il vigente articolo

450 del codice penale, concernente i delitti colposi di pericolo, richiede, ai fini della punibilità, che la condotta abbia cagionato un pericolo di danno.

Per tale ragione, ritiene che non sia corretto prevedere, nel parere che la Commissione sta per approvare, un'osservazione inerente al secondo comma dell'articolo 452-*quinquies* in quanto, prevedendo un reato di pericolo colposo, parrebbe suscettibile di determinare un'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), convenendo con la deputata Braga sul fatto che nel corso dell'*iter* del provvedimento al Senato sono state apportate modifiche migliorative riguardo alle definizioni, evidenzia tuttavia come permanga l'indeterminatezza delle fattispecie incriminatrici, in contrasto con il fondamentale principio di tassatività.

Osserva come tale questione problematica abbia ricadute pratiche di assoluto rilievo, creando incertezza per le imprese, cui potrebbe essere contestata la commissione di un delitto contro l'ambiente nonostante l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, replica ai deputati Braga e Fiano ribadendo come, a suo avviso, sarebbe opportuno mantenere l'osservazione di cui alla lettera *a*) poiché, se la soglia di punibilità viene anticipata eccessivamente, si produce inevitabilmente una lesione al principio di offensività.

Tuttavia, vista la prevalente contrarietà manifestata nei confronti di tale osservazione nel corso del dibattito, ritiene che essa possa essere espunta dalla proposta di parere.

Reputa, invece, necessario mantenere, nelle premesse, la parte contestata dalla deputata Braga, considerata l'insopprimibile esigenza di specificare chiaramente, nelle fattispecie incriminatrici introdotte dal provvedimento in esame, che le con-

dotte ivi contemplate sono punite solo se poste in essere successivamente all'entrata in vigore delle norme che le prevedono, in ossequio al principio di irretroattività della legge penale.

Alla luce delle considerazioni svolte riformula, quindi, la proposta di parere iniziale (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere del presidente, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 12.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 23 aprile 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.30.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (C. 342-957-1814-B,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato recante « Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente »;

osservato che i delitti contro l'ambiente, disciplinati dal provvedimento in esame, come modificati ed integrati nel corso dell'esame al Senato, possono assumere natura di reati permanenti in cui l'offesa commessa dall'agente a un bene giuridico tutelato dall'ordinamento giuridico si protrae nel tempo per effetto di una sua condotta persistente e volontaria;

considerato, per tale ragione, che nelle fattispecie incriminatrici introdotte dal provvedimento andrebbe specificato con inequivocabile chiarezza che le condotte ivi descritte sono punibili solo se poste in essere successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;

preso atto che nel testo approvato dell'articolo 452-*bis* il Senato ha sostituito al comma 1 il richiamo a condotte costituenti reato o illecito amministrativo, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con quello al carattere abusivo della condotta;

ricordato che il riferimento al carattere abusivo della condotta risulta già utilizzato dal legislatore all'articolo 260 del codice dell'ambiente, che sanziona le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nonché in talune disposizioni del codice penale; al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito

che l'avverbio « abusivamente » « si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti » (cfr. Cassazione penale, Sezione III, 25-11-2009, n. 8299);

evidenziata, peraltro, l'opportunità, anche alla luce della particolare rilevanza della nuova fattispecie di inquinamento ambientale introdotta dall'articolo 452-*bis* del codice penale – in ossequio ai principi di tassatività e sufficiente determinatezza delle fattispecie penali – di specificare maggiormente se con il termine « abusivamente » s'intenda fare riferimento alla « violazione di disposizioni di legge, regolamento o amministrative »;

evidenziata, riguardo al nuovo secondo comma dell'articolo 452-*quinquies*, che introduce un reato di pericolo colposo, l'esigenza di verificare se da tale previsione non derivi un'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità, con violazione del principio di offensività del reato;

rilevato che le disposizioni relative al reato previsto dal nuovo articolo 452-*sexies*, relativo al traffico ed abbandono del materiale ad alta radioattività, andrebbero coordinate con l'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che prevede un reato parzialmente corrispondente, con sanzioni più miti;

rilevato che la disciplina del ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-*decies* è stata modificata dal Senato prevedendo, tra l'altro, che chi si adopera per evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla

messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione di pena dalla metà a due terzi, fermo restando che le citate attività riparatorie dei luoghi debbano avvenire «concretamente» e, in relazione alla tempistica, «prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado»,

evidenziato che tale previsione non contempla, tuttavia, le ipotesi nelle quali, in ragione del ricorso a riti alternativi, non sia formalmente prevista l'apertura del dibattimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti, alla luce del principio costituzionale di offensività del reato, il

nuovo articolo 452-*quinquies*, secondo comma, del codice penale, che, prevedendo un reato di pericolo colposo, appare suscettibile di determinare un'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coordinamento tra il nuovo articolo 452-*sexies* del codice penale e l'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che prevedono due fattispecie di reato parzialmente coincidenti;

c) con riferimento alla disciplina del ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-*decies*, che individua, quale limite temporale, la fase antecedente alla dichiarazione dell'apertura del «dibattimento di primo grado», è opportuno che la Commissione contempli le ipotesi nelle quali, in ragione del ricorso a riti alternativi, non sia formalmente prevista l'apertura del dibattimento.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (C. 342-957-1814-B,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato recante « Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente »;

osservato che i delitti contro l'ambiente, disciplinati dal provvedimento in esame, come modificati ed integrati nel corso dell'esame al Senato, possono assumere natura di reati permanenti in cui l'offesa commessa dall'agente a un bene giuridico tutelato dall'ordinamento giuridico si protrae nel tempo per effetto di una sua condotta persistente e volontaria;

considerato, per tale ragione, che nelle fattispecie incriminatrici introdotte dal provvedimento andrebbe specificato con inequivocabile chiarezza che le condotte ivi descritte sono punibili solo se poste in essere successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;

preso atto che, con riferimento al testo dell'articolo 452-*bis*, il Senato ha sostituito al comma 1 il richiamo a condotte costituenti reato o illecito amministrativo, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con quello al carattere abusivo della condotta;

ricordato che il riferimento al carattere abusivo della condotta risulta già utilizzato dal legislatore all'articolo 260 del codice dell'ambiente, che sanziona le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nonché in talune disposizioni del codice penale; al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che l'avverbio « abusiva-

mente » « si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti » (cfr. Cassazione penale, Sezione III, 25-11-2009, n. 8299);

evidenziata, peraltro, l'opportunità, anche alla luce della particolare rilevanza della nuova fattispecie di inquinamento ambientale introdotta dall'articolo 452-*bis* del codice penale – in ossequio ai principi di tassatività e sufficiente determinatezza delle fattispecie penali – di specificare maggiormente se con il termine « abusivamente » s'intenda fare riferimento alla « violazione di disposizioni di legge, regolamento o amministrative »;

rilevato che le disposizioni relative al reato previsto dal nuovo articolo 452-*sexies*, relativo al traffico ed abbandono del materiale ad alta radioattività, andrebbero coordinate con l'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che prevede un reato parzialmente corrispondente, con sanzioni più miti;

rilevato che la disciplina del ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-*decies* è stata modificata dal Senato prevedendo, tra l'altro, che chi si adopera per evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione di pena dalla metà a due terzi, fermo restando che le citate attività riparatorie dei luoghi debbano avvenire « concretamente » e, in relazione alla tempistica, « prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado »;

evidenziato che tale previsione non contempla, tuttavia, le ipotesi nelle quali, in ragione del ricorso a riti alternativi, non sia formalmente prevista l'apertura del dibattimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coordina-

mento tra il nuovo articolo 452-*sexies* del codice penale e l'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che prevedono due fattispecie di reato parzialmente coincidenti;

b) con riferimento alla disciplina del ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-*decies*, che individua, quale limite temporale, la fase antecedente alla dichiarazione dell'apertura del « dibattimento di primo grado », è opportuno che la Commissione contempli le ipotesi nelle quali, in ragione del ricorso a riti alternativi, non sia formalmente prevista l'apertura del dibattimento.